

CIRCOLARE
2018/18

Torino, dicembre 2018

Nostra rispettabile clientela

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Abbiamo assistito ad una violenta aggressione da parte di molte *software house* a mezzo di un'insistente pubblicità sovente sproporzionata all'effettiva complessità del nuovo sistema di fatturazione "elettronica"; cerchiamo di fare il punto della situazione sapendo di non essere esaustivi ma rimanendo a disposizione per ogni dubbio applicativo.

In primo luogo non sono cambiate le regole fiscali relative al momento in cui sorge l'obbligazione dell'emissione della fattura e, o dello scontrino o del ddt a cui far seguire, con diversa tempistica rispetto al precedente sistema, l'emissione della fattura; per quest'ultima il contenuto obbligatorio si arricchisce dell'indicazione dell'indirizzo elettronico dell'emittente e, soprattutto, del destinatario.

Cambia invece il mezzo di comunicazione non più "brevi mani" o per posta, ma con il semplice inoltro del documento (in formato XML) al Sdi (organismo emanazione dell'Agenzia delle Entrate). Quest'ultimo s'incarica di inoltrare il documento al soggetto destinatario.

Tempistica.

1 - Emissione del documento:

- A) immediata - entro 10 giorni dal sorgere dell'obbligazione;
- B) differita - entro 10 giorni da fine mese (con indicazione della data dell'effettiva cessione del bene o della prestazione del servizio o dell'incasso se diversa dalla data della fattura – indicazione forse obbligatoria anche nel caso A) se comunque diversa).

2 – Acquisti: la documentazione degli acquisti con fattura non esige più la protocollazione delle fatture che comunque debbono esse registrate (dopo averle scaricate da Sdi) unitamente agli altri documenti di spesa (quindi la protocollazione ridiventa necessaria!)

Quanto al punto 1) determina l'imposta (IVA) e debito, quanto al punto 2) determina l'importo della detrazione. Soprassediamo per brevità ai casi particolari (documenti pervenuti entro il 15 del mese successivo o dell'anno precedente, ecc.).

Nel caso Sdi non possa trattare (ricevere o consegnare) un documento viene data segnalazione ed il documento viene posto a disposizione nell'apposita area autenticata.

Anche per questi casi lo Studio è a disposizione per risolvere la variegata problematica; caso particolare ed importante il mancato "reCAPTCHA" della fattura nei quattro mesi successivi comporta l'obbligo del cliente e/o del fornitore di contattare la controparte per la consegna di una copia.

Ben consapevoli di non essere stati esaustivi, ricordiamo come sia necessario chiedere ai propri clienti il loro "codice destinatario" e comunicare il proprio (7 cifre, indicando "0000000" (assenza di alcun codice) il sistema associa come indirizzo prioritario la PEC del destinatario).

Sottolineiamo che è disponibile una funzione gratuita dell'agenzia delle Entrate per richiedere il codice tramite l'indicazione della partita IVA.

Confermiamo che, ove il nostro cliente ci abbia conferita la prevista autorizzazione, il nostro studio è in grado di ricercare la documentazione necessaria per la redazione della contabilità (fatture attive e passive) direttamente da Sdi.

Da ultimo riferiamo che nei primi sei mesi di applicazione è prevista una certa attenuazione delle sanzioni in ordine ai termini temporali di applicazione delle nuove regole. Restiamo ovviamente a disposizione, previo appuntamento per ogni ulteriore eventuale informazione.

Cordialità

Roberto Caretta, Danilo Notarnicola, Luigi Scalise Pantuso